REGOLAMENTO COMUNALE D'USO PARCHI – VERDE ATTREZZATO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 25.02.2005

• FINALITÀ'

II presente regolamento ha lo scopo di tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e assicurarne una adeguata fruizione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

- a) parchi comunali (esistenti, vedi allegato A, e quelli di futura formazione);
- b) -aree in aderenza ai parchi;
- c) campi gioco;
- d) alberate stradali;
- e) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.);
- f) aiuole di arredo urbano e piazze;
- g) parchi privati aperti con convenzione per uso pubblico.

Art. 2

II presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nei;

Regolamento di Polizia Urbana;

Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;

- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;

Codice Civile e Codice Penale;

- Codice della Strada.

DISPOSIZIONI GENERALE

Art. 3

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo e i manufatti su di essi esistenti.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

Art. 4

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 5

II Servizio comunale di manutenzione coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

i cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il responsabile è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 giorni.

FRUIBILITÀ

Art. 6

II verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 7

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi recintate sono aperte ai pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Il verde pubblico gestito da enti e associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza secondo quanto previsto dalla convenzione.

Il responsabile del Servizio di manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle stesse per la manutenzione o per motivi di sicurezza

ATTIVITÀ CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Alt. 8

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo lo studio e l'osservazione della natura.

Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

N.B. L'Amministrazione Comunale tramite i propri organi di vigilanza, tramite la forza pubblica, può ordinare !a sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 9

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Dopo !e ore 22,00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate da successivo art. 19.

Art.10

E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 11

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

Art. 12

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. ! proprietari dei cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali ovvero a depositarli negli appositi contenitori come regolamentato dal successivo art. 21.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 13

E' vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della

vegetazione. E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.

Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti singoli esemplari della vegetazione con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia-

E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi generale, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi nelle grandi supertici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con suole che danneggino la cotica e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili ne da persone, ne da animali.

Art. 14

Nelle acque delle fontane sono vietati:

- l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i

prodotti erbicidi;

- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi.

Art. 15

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione. Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dall'art. 30, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi. Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

ATTIVITÀ PARTICOLARI

Art. 17

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo.

Il permesso di utilizzo di tali aree viene rilasciato sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'uso e da apposite convenzioni approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale, previo parere conforme del Dirigente di Settore che sentito il Responsabile del Servizio valuti tecnicamente i costi e i benefici dell'operazione in rapporto agli effetti prodotti sull'ambiente. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 19

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 1 del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Vigilanza Urbana;
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate. Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 20

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulte strade, con l'eccezione, già prevista all'ari. 14, per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai sei anni.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art.21

Nelle aree verdi comunali i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio salvo che nelle aree appositamente predisposte perché gli animali possano circolare anche senza guinzaglio sotto la sorveglianza e responsabilità de! proprietario.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni animali nei parchi e giardini pubblici. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.

Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi i! limite di detta area.

Nei parchi non dotati di questi spazi, nei parchi e giardini storici, i cani e gli altri animali domestici possono circolare solo al guinzaglio.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque delle fontane.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

Su tutte le aree dei parchi è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E' vietato abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

DISPOSIZIONI GENERALI

• PER LE AREE GIOCO-BIMBI

Art.22

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori. Le attrezzature per i! gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

VIGILANZA E SANZIONI

Art.23

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale de! personale della Polizia Municipale.

Art.24

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da L. 100,00.= a € 250,00.=, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Ferme restando:

- a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzìonabile;
- b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento de! danno;
- e) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.